

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI IVREA  
Sezione Unica Promiscua

Il Tribunale di Ivrea, composto dai seguenti Magistrati:

- dott. Aniello Mosca - Presidente
- dott. Marco Tornatore - Giudice rel.
- dott.ssa Marta Criscuolo - Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile recante il n. 1422/05 di R.G., promossa da:

**[REDACTED]** elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. Alessandra Peracchio del foro di Ivrea, che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Sebastiano Zuccarello del foro di Torino, per mandato in atti,

- ATTORI -

contro

**[REDACTED]** in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. **[REDACTED]** del foro di Ivrea, che lo rappresenta e difende, unitamente agli avv. **[REDACTED]** **[REDACTED]** del foro di Torino, per mandato in atti,

- CONVENUTO -

Oggetto: Intermediazione finanziaria.

Sent. 310/07  
Cont. 1422/05  
Cron. 36M7  
Rep. 374/07T

Sentenza assunta ex art. 190 c.p.c. II

23/5/07

Depositata il

06/06/2007

Il Cancelliere

Il Cancelliere C1  
Vincenzo Geronzi BURGONE

Oggetto:


"intermediazione finanziaria"

*[Handwritten signature]*

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per gli attori: Nel merito:

- 1) Riconoscere e dichiarare la nullità e o l'invalidità di ogni rapporto contrattuale, intercorso fra le parti di negoziazione, di commissione, di prestazione di servizi di investimento relativo alle obbligazioni per cui è causa, ed in particolare dell'ordine di acquisto relativo alle obbligazioni Argentina 8,125% EUR 98/08 effettuate dagli attori presso Banca [REDACTED], ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 c.c. 1° e 2° comma e 1325 c.c., 1343 c.c. e 1346 c.c., e per quant'altro il Giudice vorrà ritenere di diritto.
- 2) In via alternativa ritenere e dichiarare in ogni caso l'annullamento dei medesimi rapporti contrattuali sensi dell'art. 1427 c.c., o per quant'altro il Giudice riterrà di diritto.
- 3) In ogni caso condannare Banca [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente [REDACTED] al pagamento a favore di parte attrice della somma di euro 68.509,67, oltre spese di commissione, oltre interessi e rivalutazione come per legge, o alla diversa somma che riterrà di giustizia.
- 4) Dichiarare comunque risolti i contratti di negoziazione, di commissione e servizi di intermediazione e gestione dei titoli, intercorsi tra le attori e la Banca [REDACTED] relativi alle obbligazioni Argentina 8,125% di cui è causa per l'inadempimento della Banca convenuta, e con qualsiasi motivazione di diritto, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la Banca [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente [REDACTED] al pagamento della somma pari a E 68.509,67 oltre spese di commissione, oltre interessi e rivalutazione come per legge, o alla diversa somma che riterrà di giustizia.



5) In ogni caso, e in via gradata e/o alternativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2043 c.c. e seguenti, condannare la Banca [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in [REDACTED] al risarcimento dei danni patrimoniali determinati in euro 50.000,00 corrispondenti alla perdita del valore nominale del capitale investito oltre spese di commissione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ed al risarcimento del danno morale e/o biologico ed esistenziale, che si indica in 620.000,00 o altra cifra risultanda in corso di causa, da liquidarsi eventualmente secondo equità.

IL CASO.it

6) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e contributo forfettario ex art. 15 L. P.

Per la banca convenuta: Rigettarsi o dichiararsi inammissibili le domande di parte attrice. Con vittoria delle spese di lite.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 21-23/6/05, [REDACTED] convenivano in giudizio la Banca [REDACTED] per sentire dichiarare la nullità ex art. 1418-1325-1343-1346 c.c., ovvero la annullabilità ex art. 1427 c.c., ovvero ancora la risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contratti di acquisto di obbligazioni Argentina 8,125% .EUR 98/08, stipulati con la Banca convenuta nei giorni 2/3/2000, 4/8/2000 e 24/4/2001. Assumevano gli attori la violazione delle norme imperative e di quelle comportamentali, previste dal TUF n. 58/98 e dal regolamento Consob n. 11522/98, e chiedevano la condanna della Banca alla restituzione del capitale investito, pari ad € 68.509,67, oltre spese di commissione, interessi e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento del danno esistenziale, morale e/o biologico.

Si costituiva la Banca convenuta, chiedendo che le domande attrici venissero dichiarate inammissibili o, comunque, venissero rigettate.

La causa veniva istruita con la produzione di documenti e l'assunzione della prova orale.

All'udienza di discussione i difensori delle parti si riportavano ai rispettivi atti difensivi e la causa veniva quindi trattenuta per la decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente affermato che non sussiste alcuna causa di inammissibilità delle domande attoree per loro intrinseca contraddittorietà: premesso infatti che una siffatta causa di inammissibilità non è prevista da alcuna norma di legge, le distinte azioni di nullità, annullamento e risoluzione per inadempimento sono proposte in via alternativa e, come tali, risultano pienamente ammissibili e suscettibili di essere scrutinate nel merito.

Passando ai fatti di causa, [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], cointestatari del deposito amministrato n. A702142857820 costituito in data 28/1/2000 presso la filiale di [REDACTED] della Banca [REDACTED] (cfr. doc. n. 1 di parte attrice), acquistavano in contropartita diretta dal portafoglio della predetta banca, nelle date e per gli importi di seguito indicati, titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica di Argentina 8,125% EUR 98/08:

- in data 2/3/2000, per un valore nominale di € 50.000 al corso di 92,90, per un esborso complessivo di € 50.025,10 (di cui € 3.585,97 per rateo di interessi maturati (cfr. doc. n. 4 di parte attrice));
- in data 4/8/2000, per un valore nominale di € 15.000 al corso di 92,99, per un esborso complessivo di € 14.268,20 (di cui € 365,63 per rateo di interessi maturati (cfr. doc. n. 5 di parte attrice));




- in data 24/4/2001, per un valore nominale di € 5.000 al corso di 84,18, per un esborso complessivo di € 4.216,37 (di cui € 6,77 per rateo di interessi maturati (cfr. doc. n. 6 di parte attrice);

IL CASO.it

per un esborso totale di € 68.509,67.

Parte attrice, a seguito della moratoria del debito dichiarata nel 2001 dal Governo della Repubblica di Argentina ed al conseguente mancato rimborso, tra l'altro, del prestito obbligazionario in esame e dei relativi interessi, deduce la nullità *ex art.* 1418-1325-1343-1346 c.c., ovvero l'annullabilità *ex art.* 1427 c.c. degli ordini di acquisto indicati nelle date suddette, per violazione dell'art. 21 del d.l.vo n. 58/1998 (d'ora innanzi T.U.F.), nonché di numerose disposizioni del regolamento CONSOB n. 11522/98, reputate norme imperative ai sensi dell'art. 1418 c.c.

Sul punto, il Collegio condivide l'orientamento espresso in tempi recenti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 19024/2005, riferita alla disciplina di cui alla legge n. 1/1991, ma con principi applicabili anche alla nuova normativa), secondo cui la contrarietà a norme imperative, considerata dall'art. 1418 c.c., quale causa di nullità del contratto, postula che essa attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale, che riguardino, cioè, la struttura o il contenuto del contratto (art. 1418 comma 2 c.c.), mentre i comportamenti tenuti dalle parti nel corso delle trattative o durante l'esecuzione del contratto rimangono estranei alla fattispecie negoziale e la loro eventuale illegittimità, quale che sia la natura delle norme violate, non può dar luogo alla nullità del contratto (Cass. n. 111/2004; Cass. n. 14234/2003), a meno che tale incidenza non sia espressamente prevista dal legislatore (cfr. ad es., art. 1469-ter, comma 4, c.c. in relazione all'art. 1469-quinquies, comma 1 c.c.).




Sempre secondo il Supremo Collegio, neppure potrebbe sostenersi che l'inosservanza degli obblighi informativi sanciti dalla normativa di settore, impedendo al cliente di esprimere un consenso libero e consapevole avrebbe reso il contratto nullo sotto il profilo della mancanza di uno dei requisiti essenziali previsti dall'art. 1325 c.c., ovvero annullabile per vizio del consenso. Invero, le informazioni che debbono essere preventivamente fornite dall'intermediario non riguardano direttamente la natura e l'oggetto del contratto, ma soltanto elementi utili per valutare la convenienza dell'operazione e non sono quindi idonee ad integrare l'ipotesi della mancanza di consenso.

Ne consegue che, dopo la stipulazione del contratto, ogni questione relativa all'osservanza degli obblighi imposti alle parti nel corso dell'esecuzione del contratto non genera di per sé la nullità o l'annullamento del contratto medesimo, ma può assumere rilievo quale inadempimento contrattuale e dare luogo al risarcimento dei danni subiti dalla parte adempiente.

Per quanto concerne tale aspetto specifico, deve ritenersi che la banca convenuta non si sia comportata in conformità di quanto prescritto dal combinato disposto degli artt. 21 lett. a) e b) T.U.F. e 28 del regolamento Consob 11522/98, che impongono all'istituto di credito di prestare i servizi di investimento con diligenza e di operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati.


In proposito occorre osservare che, secondo quanto risulta incontestatamente dalle produzioni di causa (e sostanzialmente ammesso dalla banca convenuta: cfr. ad esempio, a pag. 10-11 delle note conclusive autorizzate del 30/4/2007), ai titoli del debito argentino le maggiori agenzie internazionali (quali S&P, Fitch e Moody's) avevano attribuito, nel corso del tempo, un *rating* con andamento progressivamente negativo, fino a giungere, nella primavera del 2001 (epoca dell'ultimo acquisto) una



classificazione B+/ B2. La situazione di crisi in cui versava nel biennio 2000/01 è bene rappresentata, altresì, dall'andamento fortemente decrescente della quotazione di borsa del titolo obbligazionario acquistato dagli odierni attori (crollato da 92,90 in data 2/3/2000, giorno del primo acquisto, a 84,18 in data 24/4/2001, giorno dell'ultimo investimento), segno inequivocabile della sfiducia dei mercati finanziari in ordine alla capacità di ripresa economica e finanziaria dello Stato sudamericano.

Ne deriva che i titoli obbligazionari argentini al momento del loro acquisto dovevano essere considerati ad elevato rischio di rimborso del prestito e del pagamento delle relative cedole e pertanto riservati ad una platea di risparmiatori consapevoli dell'assunzione del c.d. rischio di controparte ed orientati verso scelte altamente speculative di investimento finanziario.

A fronte di tale inequivoca situazione, deve ritenersi che la banca avrebbe dovuto fornire una completa informazione circa i rischi connessi alle tre operazioni di acquisto di titoli del medesimo prestito obbligazione che i clienti intendevano porre in essere (obbligo imposto dall'art. 28 comma 2 del regolamento Consob n. 11522; v. anche art. 11 co. I direttiva 93/22 CEE del 10-5-1993), dovendo l'intermediario finanziario agire con la diligenza dell'operatore particolarmente qualificato (cfr. artt. 21 lett. a) d. lgs. 58/98, 26 lett. e) reg. Consob cit. e 1176 II co. c.c.) nell'ambito di un rapporto in cui gli è imposto di tutelare l'interesse dei clienti (v. artt. 47 Cost., 5 e 21 lett. a) del d. lgs. 58/98). Tale obbligo implica l'indicazione, non generica, della natura altamente rischiosa dell'investimento secondo la valutazione operata dalle maggiori agenzie specializzate in materia, dato questo che la banca è tenuta a conoscere e, quindi, a comunicare al cliente al fine di consentirgli di effettuare una scelta consapevole, dovendosi in proposito ritenere



che la valutazione del titolo da parte del mercato costituisca fattore rilevante in quanto idoneo ad influenzare il processo decisionale dell'investitore.

Sul punto va osservato che, nel corso del giudizio, veniva escussa [REDACTED] [REDACTED] che aveva assistito al colloquio intervenuto tra il fratello e gli impiegati della banca prima dell'operazione di acquisto dei *bond*, i quali, richiesti in data 4/8/2000 dall'odierno attore di fornire informazioni circa la rischiosità dell'investimento in titoli del debito della Repubblica di Argentina, rispondevano "*che i titoli argentini non presentavano profili di rischio particolari trattandosi di titoli emessi da uno Stato sovrano*" e "*che la documentazione relativa all'andamento dei titoli obbligazionari argentini non era disponibile in filiale*"; nella medesima occasione, i predetti impiegati avevano consigliato gli odierni attori "*di mantenere l'investimento in titoli del governo argentino e di investire una ulteriore somma di euro 14.000 circa proveniente dalla liquidazione di un precedente rapporto di lavoro concluso da mio fratello*".

Alla luce di tali dichiarazioni, non può ritenersi superato da parte della banca, ex art. 23 u.c. T.U.F., l'onere di avere agito con la specifica diligenza richiesta e cioè di avere adeguatamente informato il cliente della natura speculativa delle obbligazioni. Né merita adesione la deduzione difensiva dell'istituto secondo cui i risparmiatori sarebbero comunque stati in grado di valutare la pericolosità dell'operazione alla luce delle indicazioni contenute nel documento sui rischi degli investimenti, atteso che tali indicazioni hanno carattere generale laddove, si ribadisce, la banca doveva fornire precise (ed univoche) indicazioni circa la pericolosità di quello specifico investimento, né la consegna del documento informativo può ritenersi idonea a determinare una presunzione di conoscenza dei rischi dell'investimento in capo al





risparmiatore sia per il carattere generale delle informazioni ivi contenute sia in considerazione del differenziato grado di comprensione da parte degli investitori non professionali.

**IL CASO.it**

Per quanto concerne, inoltre, il rilievo secondo cui l'istituto avrebbe comunque dovuto segnalare l'inadeguatezza dell'operazione ai sensi dell'art. 29 del regolamento CONSOB sopra menzionato, va preliminarmente osservato che l'intermediario non è esonerato dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione anche ove (come nel caso di specie: cfr. doc. n. 6 prodotto dalla banca convenuta) i clienti abbiano rifiutato di fornire le informazioni di cui all'art. 28 comma 1 lett. a) del regolamento CONSOB n. 11522/98 dovendo in tal caso tenere conto di tutte le informazioni comunque in suo possesso (ad esempio "*età, professione, presumibile propensione al rischio anche alla luce della pregressa ed abituale operatività, situazione del mercato*": in tal senso vedasi comunicazione Consob n. DI/30396 del 21-4-2000): tanto si desume sia dai principi generali in tema di correttezza, diligenza e trasparenza dei comportamenti negoziali imposti dalla normativa generale e speciale (cfr. artt. 1175 e 1176 II co. c.c., 21 d. lgs. 58/98) ma anche dal testo l'art. 29 del citato regolamento Consob che impone all'intermediario finanziario di astenersi dal compiere per conto degli investitori operazioni non adeguate e prevede che lo stesso utilizzi ogni altra informazione disponibile anche diversa da quella fornita, ex art. 28 reg. cit., dai clienti, autorizzandolo solo in caso di conferma scritta dell'ordine d'acquisto a darvi (correttamente) esecuzione.

Nella fattispecie in esame deve ritenersi che l'operazione di acquisto delle obbligazioni in questione non fosse adeguata in considerazione della sua dimensione (comportando l'impiego di una rilevante porzione del patrimonio

mobiliare dei clienti), della natura altamente rischiosa dei titoli prescelti, delle condizioni di mercato di quei titoli (il cui *rating* aveva costituito oggetto di progressivo declassamento da parte delle maggiori agenzie internazionali), della circostanza che i clienti erano investitori non professionali (lavoratori dipendenti), nonché degli obiettivi di investimento manifestati da entrambi gli attori (acquisto di prima casa di abitazione), che avrebbe dovuto indurre l'istituto a consigliare non già titoli altamente speculativi – addirittura per una rilevante porzione del portafoglio – ma investimenti con un basso profilo di rischio e di agevole smobilizzo, elementi questi tutti convergenti e chiaramente a conoscenza dell'istituto.

Alla banca convenuta, in definitiva, non viene addebitato – naturalmente – di non avere saputo prevedere il *default* dei titoli acquistati dai risparmiatori, ma di essersi avvalsa di ausiliari totalmente incapaci nell'orientare le scelte di investimento della propria clientela, consigliata in modo grossolanamente negligente ad acquistare titoli altamente speculativi a fronte di un obiettivo di investimento che avrebbe, all'evidenza, consigliato una elementare ed intuitiva prudenza.

Risulta dunque provato il grave inadempimento della banca convenuta e va dichiarata la risoluzione dei contratti di acquisto dei titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica di Argentina 8,125% EUR 98/08 nei giorni 2/3/2000, per un valore nominale di € 50.000, in data 4/8/2000, per un valore nominale di € 15.000 e 24/4/2001, per un valore nominale di € 5.000.

Alla risoluzione consegue il risarcimento dei danni pari al valore complessivo dell'esborso sostenuto e dimostrato di € 68.509,67, da diminuirsi di € 23.084,13, ricevuti dagli odierni attori in data 10/2/2005, per avere essi aderito all'offerta di concordato proposta dal Governo della Repubblica di Argentina (cfr. atto di citazione, pag. 5), che ha permesso loro di recuperare parte del loro investimento.



L'ammontare, in linea capitale, del danno risarcibile, a titolo di danno emergente, è dunque pari ad € 45.425,54.

**IL CASO.it**

Quanto ai richiesti interessi legali, da ritenersi dovuti a titolo di lucro cessante per non avere i risparmiatori potuto disporre dei frutti civili maturati sulle obbligazioni acquistate, essi andranno computati, al tasso ~~di tempo~~ in tempo vigente, sul capitale di € 68.509,67 dalle date dei singoli acquisti fino al 10/2/2005 e, in epoca successiva e fino all'effettivo saldo, sulla somma di € 45.425,54.

Va invece rigettata la richiesta di liquidazione di una somma a titolo di rivalutazione monetaria, non avendo il creditore, ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c., provato ovvero offerto di provare, anche solo per presunzioni, di avere subito un maggior danno risarcibile.

E' altresì infondata la richiesta di liquidazione di una somma a titolo di risarcimento del danno biologico o esistenziale o morale, attesa la genericità di una richiesta siffatta e non avendo parte attrice neppure esposto i fatti costitutivi della domanda.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza od eccezione,

dichiara risolti per inadempimento di Banca [redacted] i contratti di acquisto dei titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica di Argentina 8,125% EUR 98/08 il giorno 2/3/2000 per un valore nominale di € 50.000, il giorno 4/8/2000 per un valore nominale di € 15.000 e il giorno 24/4/2001 per un valore nominale di € 5.000;

per l'effetto,



condanna Banca [redacted], in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, al risarcimento dei danni in favore di [redacted] [redacted] danni che si liquidano in € 45.425,54, oltre interessi, al tasso legale di tempo in tempo vigente, da calcolarsi sul capitale di € 68.509,67 dalle date dei singoli acquisti fino al 10/2/2005 e, in epoca successiva e fino all'effettivo saldo, sulla somma di € 45.425,54;

condanna Banca [redacted] in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, al pagamento in favore di [redacted] delle spese di lite, che si liquidano in euro 508 per spese, euro 1.700 per diritti di procuratore ed euro 3.400 per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ivrea, nella camera di consiglio del giorno 6/6/2007.

Il Giudice est.  
(dott. Marco Tornatore)

Il Presidente  
(dott. Aniello Mosca)

Il Cancelliere C1  
Vincenzo geom. GURGONE

Depositate in cancelleria il 6/6/07

Il Cancelliere C1  
Vincenzo geom. GURGONE